



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava civile

* * *

Il giudice istruttore [REDACTED] in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2310/2019 R.G.,

promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata [REDACTED]
presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti;

Parte opponente

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Torino
alla via Virle n. 10 presso lo studio [REDACTED] che la
rappresenta e difende come da procura in atti;

Parte opposta

□

Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di lavori di manutenzione straordinaria di un parco commerciale.





CONCLUSIONI DELLE PARTI

precisate all'udienza del 16 giugno 2020

Per parte attrice: “revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 10469 (r.g.n. 24434/2018) perché infondato in fatto ed in diritto ed emesso senza i presupposti di legge. Con il favore delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.

* * *

Per parte convenuta: “rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; - in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare l'attrice in opposizione al pagamento nei confronti de [REDACTED] [REDACTED]. della somma di euro 46.833,36, oltre agli interessi dalla scadenza al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che venisse accertata in corso di causa. Con il favore delle spese di lite”.

* * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del



fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (Cass. Civ., 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Civ., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5915; nonché da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).

In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Id., 3 marzo 1994, n. 2124; Cass. Civ., 28 giugno 2010, n. 15383 e da ultimo Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11736).

Nella fattispecie, il creditore ha richiesto ed ottenuto l’emissione del d.i. opposto per il pagamento della somma di € 46.833,36 oltre interessi legali e spese sulla base della produzione di due fatture e di tre “stralci” del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’ente.

La difesa di parte opponente contesta di dover corrispondere la somma richiesta sia a causa della indeterminatezza dei lavori dei quali si chiede il pagamento pro quota, sia a causa dell’omessa deliberazione dei comproprietari di autorizzazione alle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione della società cooperativa e del relativo riparto tra i comunisti.



Nel costituirsi in giudizio il creditore produce ulteriori fatture emesse da soggetti terzi cui allega essere stati appaltati i lavori oggetto di causa.

* * *

L'opposizione merita integrale accoglimento.

La tesi di parte opponente relativa all'omessa applicazione degli artt. 1117 e 1139 c.c. non è fondata in quanto il [REDACTED] non è un condominio perché non è formato da un insieme di proprietà di singole unità immobiliari e di parti comuni, ma soltanto da una unità immobiliare (parcheggio) appartenente in comune a più soggetti, al pari del [REDACTED]

Da ciò consegue che la normativa di riferimento è quella della comunione (art. 1100 ss c.c.), e non del Condominio.

Tale precisazione non è comunque sufficiente per aderire alla tesi di parte opposta in quanto l'art. 1100 c.c. dispone che "se il *titolo* o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti..." e l'art. 1108, comma secondo, c.c. prevede la necessità della *deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione* per l'adozione della spesa relativa ad *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione* è necessaria.

Il titolo che disciplina i rapporti tra i comunisti del [REDACTED] [REDACTED] il Regolamento di Gestione e quello che regola il rapporto con la società consortile opposta è il c.d. "mandato collettivo".

Ebbene, la disposizione finale del Mandato collettivo stipulato in data 10 luglio 2004 (doc. 2 parte opposta) sancisce che le spese di manutenzione straordinaria sono disciplinate dall'art. 21 del Regolamento di gestione e - per quanto attiene in particolare all'intervento della società Le Fornaci - è espressamente previsto "l'*assenso scritto di tutti i proprietari*" per poter eseguire l'intervento.



La difesa di parte opposta ha prodotto soltanto uno stralcio del Regolamento di Gestione privo del riferimento all'art. 21, e non ha pertanto provato di aver diritto alla riscossione diretta dei contributi in assenza dell'*assenso scritto di tutti i proprietari*.

La circostanza che gli altri comproprietari abbiano accettato il riparto delle spese effettuato dal mandatario non è sufficiente per ritenere la legittimità della richiesta di pagamento al comunista che non ha acconsentito alla spesa di natura straordinaria.

Anche se superfluo, si evidenzia che la difesa di parte opposta non ha comunque provato l'entità dell'intervento eseguito perché i verbali del C.d.A. 30 novembre 2016, 31 agosto 2017 e 31 gennaio 2018 sono stati prodotti in versione incompleta e la produzione di alcune fatture di società terze non è sufficiente per poter valutare la tipologia delle opere di natura straordinaria realizzate.

Per questi motivi si revoca il decreto ingiuntivo opposto.

□

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del non elevato grado di difficoltà della causa, degli incumbenti svolti (assenza di istruttoria orale) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 (tariffa minima).

La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c non merita accoglimento perché non si ravvisano i presupposti del dolo e/o colpa grave nell'aver richiesto il decreto ingiuntivo e nell'aver insistito nella domanda di condanna al pagamento di quanto asseritamente ritenuto dovuto in considerazione della genericità di alcune clausole del regolamento di gestione e del mandato collettivo.



p. q. m.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 3.972,00 per competenze professionali (di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00 per fase istruttoria ed € 1.384,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesto;
- rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Torino, 2 novembre 2020.

Il giudice unico

Ivana Peila

